

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/10/2025 n. 1412

Settore IV

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 29-OCTIES. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI N. 4/2025/AIA/DIS. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA N. 94/2015, RELATIVA ALLA GESTIONE POST CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOC. GALOPPO, CHIARAVALLE. GESTORE DELLA DISCARICA: COMUNE DI CHIARAVALLE - P.ZZA RISORGIMENTO 11, CHIARAVALLE (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE le seguenti norme e relativi atti amministrativi:

- il D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che prevede, tra l'altro, che *“anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente”*, nonché la prestazione di una garanzia finanziaria per almeno 30 anni dalla chiusura della discarica;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte seconda, Titoli I e III-bis relativi all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e la Parte quarta, Titolo I, relativo alla gestione dei rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la DGR n. 994 del 21/7/2008, recante le “linee guida regionali in materia di garanzie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica”;
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 459 del 30/9/2008, modificata con DGP n. 266 del 19/5/2009, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003;

- la Deliberazione di Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;
- l'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e il DPCM 27/08/2021, relativi ai piani di emergenza interno ed esterno;
- il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;

VISTI i seguenti atti autorizzativi:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/2009 del 30/12/2009 e successive modifiche n. 28/2011, n. 43/2012 e n. 90 del 19/11/2014 con cui si autorizzava il Comune di Chiaravalle ad effettuare le operazioni di chiusura e alla gestione post-operativa della discarica in Località Galoppo di Chiaravalle secondo le modalità dettate dal D.Lgs. 36/2003 e dal progetto approvato con l'autorizzazione n. 1/2005 del 13/1/2005;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 94, emessa con D.D. 19 del 20/01/2015, con la quale l'AIA è stata rinnovata fino al 20/01/2025;
- il provvedimento di modifica non sostanziale n. 141/2017/AIA, emesso con D.D. 904 del 23/08/2017, mediante il quale è stata approvata la chiusura della discarica in oggetto;

VISTI i seguenti documenti relativi al procedimento amministrativo in oggetto:

- la domanda presentata dalla ditta il 14/01/2025, prot. 1490 di pari data, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA n. 94 del 20/01/2015 per scadenza naturale della stessa;
- la nota n. 2441 del 21/01/2025 con la quale questa Provincia ha comunicato al Comune di CHIARAVALLE l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la lettera prot. 2644 del 22/01/2025, con la quale è stato chiesto il parere dell'ARPAM sul piano di monitoraggio e controllo (PMC);
- il parere ARPAM prot. 10623 del 1/04/2025, prot. prov. 12197 di pari data, nel quale viene evidenziata la necessità di fornire un PMC aggiornato, richiesto al Comune di Chiaravalle con lettera prot. prov. 14343 del 10/04/2025;
- la PEC prot. 13656 del 16/06/2025, prot. prov. 24723 di pari data, con la quale è stato trasmesso il PMC aggiornato, inoltrato all'ARPAM per il parere di competenza con prot. prov. 25803 del 24/06/2025;
- il parere positivo dell'ARPAM, prot. 26089 del 6/08/2025, prot. prov. 32026 del 7/08/2025, con le seguenti prescrizioni:
 - o per quanto riguarda il monitoraggio del biogas, il metodo corretto per il parametro *polveri totali sospese* risulta quello di cui alla norma UNI EN 13284;

- per quanto riguarda la determinazione dei “*composti organoclorurati e aromatici*”, è opportuno utilizzare le metodiche di campionamento e analisi di cui alla norma UNI CEN/TS 13649;
- per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell’aria, si rappresenta che, in considerazione dell’attuale fase di gestione post-chiusura dell’impianto, non sussistono le condizioni di rappresentatività tecnica e ambientale tali da giustificare l’effettuazione di rilievi inerenti alle *polveri totali* aerodisperse ed alla frazione PM10; in merito ai restanti parametri, è opportuno che i metodi utilizzati abbiano dei limiti di rilevazione adeguati a garantire misure di concentrazione dello stesso ordine di grandezza delle concentrazioni di fondo riscontrabili nell’area in esame;
- la lettera prot. 35561 del 9/9/2025, con la quale è stato chiesto al gestore “preso atto che l’AIA n. 94, emessa con D.D. 19 del 20/01/2015, contiene, al paragrafo VI, le prescrizioni autorizzative per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui di natura industriale, costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento superficiale, e che nelle schede AIA presentate sono descritte emissioni in atmosfera di tipo convogliato, si chiede di chiarire se l’installazione produce scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera soggetti ad autorizzazione ai sensi, rispettivamente, delle parti terza e quinta del D.Lgs. 152/2006. In caso affermativo si chiede sin d’ora di trasmettere le relative domande”;
- la lettera prot. 22579 dell’8/10/2025, prot. prov. 39937 di pari data, con la quale il Comune di Chiaravalle ha confermato che non sono presenti scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera convogliate, precisando che:
 - “il sistema di valorizzazione del biogas è stato smantellato già da diversi anni in quanto la discarica non produceva più biogas in quantità sufficienti ad alimentarlo e, successivamente a tale dismissione, il biogas è stato termicamente distrutto attraverso una torcia installata al posto dell’impianto di produzione di energia elettrica;
 - attualmente anche la torcia non è più alimentata dal biogas in quanto la discarica non ne produce più a sufficienza e dunque non ci sono più emissioni in atmosfera di tipo convogliato;
 - per quello che riguarda le acque reflue di natura industriale in caso di emergenza, se la vasca di raccolta del percolato è piena e non è possibile conferirlo all’impianto di depurazione tramite autocisterne, il percolato può essere convogliato-smaltito in pubblica fognatura. Tale procedura di scarico può avvenire solo dopo un’ordinanza sindacale che autorizza il deflusso controllato delle sole acque in eccesso che avviene tramite il troppo pieno della vasca e per il solo periodo necessario a far fronte all’emergenza. Questa è un’evenienza rara, che al più può capitare 2-3 volte/anno.
 - le acque superficiali di origine meteorica dopo la realizzazione del capping vanno a dispersione nella rete idrografica superficiale in quanto non vengono più a contatto con i rifiuti”;

PRESO ATTO che:

- non risultano agli atti elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

- il procedimento è rimasto sospeso dal 10/04/2025 al 16/06/2025, e dal 9/09/2025 all'8/10/2025, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, per la ricezione delle integrazioni richieste;
- il gestore ha costituito garanzie finanziarie mediante fondi e titoli di stato vincolati per un importo complessivo di 3.000.000 di euro;

RITENUTO:

- di accogliere la domanda e di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 94, emessa con D.D. 19 del 20/01/2015, inserendo le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto ancora compatibili con la normativa vigente, nonché le prescrizioni formulate dall'ARPAM;
- di prescrivere al gestore di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;
- di prescrivere al gestore di aggiornare, qualora necessario, il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13.04.2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dal 01/07/2023 fino al 30 dicembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 1193 del 23/09/2025;

DETERMINA

- I. Di autorizzare il riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 94, emessa con D.D. 19 del 20/01/2015, al COMUNE DI CHIARAVALLE (P. IVA: 00166560425), con sede legale in P.ZZA RISORGIMENTO 11, CHIARAVALLE (AN), relativa all'installazione IPPC (discarica per rifiuti non pericolosi) sita in LOC. GALOPPO – CHIARAVALLE (AN), di cui alla seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:
 1. categoria 5.4: "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti", limitatamente alla gestione di post chiusura della discarica.
- II. Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- III. Di prescrivere che:
 - a) il ripristino ambientale della discarica e la gestione post operativa devono essere effettuati conformemente a quanto previsto dal progetto di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2003 approvato con autorizzazione n. 1/2005 del 13/1/2005, e successive modifiche, in particolare con la variante approvata con l'autorizzazione n. 94/2007, emessa con D.D. 812 del 17/09/2007, e nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
 - b) le operazioni di gestione dell'installazione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora né causare inconvenienti da rumore e odori;
 - c) deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
 - d) la durata della gestione post operativa della discarica è di almeno 30 anni a decorrere dal 23/08/2017 e, in ogni caso, per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;
 - e) la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati fino a che la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico dell'Arpam, accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere

- garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda interessate;
- f) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - g) dovranno essere tenuti in efficienza i mezzi antincendio;
 - h) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas;
 - i) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;
 - j) il gestore è tenuto ad eseguire il monitoraggio della discarica secondo il piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato al presente atto, con le seguenti prescrizioni:
 - a. per quanto riguarda il monitoraggio del biogas, il metodo corretto per il parametro *polveri totali sospese* risulta quello di cui alla norma UNI EN 13284;
 - b. per quanto riguarda la determinazione dei "*composti organoclorurati e aromatici*", è opportuno utilizzare le metodiche di campionamento e analisi di cui alla norma UNI CEN/TS 13649;
 - c. per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria, in considerazione dell'attuale fase di gestione post-chiusura dell'impianto, non sussistono le condizioni di rappresentatività tecnica e ambientale tali da giustificare l'effettuazione di rilievi inerenti alle *polveri totali* aerodisperse ed alla frazione *PM10*; in merito ai restanti parametri, è opportuno che i metodi utilizzati abbiano dei limiti di rilevazione adeguati a garantire misure di concentrazione dello stesso ordine di grandezza delle concentrazioni di fondo riscontrabili nell'area in esame;
 - k) il Gestore deve presentare entro il 30 maggio di ogni anno alla Provincia e al Servizio Rifiuti dell'ARPAM la relazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 36/2003, redatta secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5, del citato decreto;
 - l) entro il 31 dicembre di ogni anno il gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia e all'ARPAM un calendario dei controlli programmati per l'impianto relativamente all'anno solare successivo; eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi soggetti;
 - m) il Comune è tenuto inoltre a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del responsabile tecnico dell'impianto, e se nei confronti del medesimo soggetto sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936;
 - n) deve essere ottemperato a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;
 - o) ai fini dell'aggiornamento del *Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona* ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, in caso di modifica, voltura o revoca dell'autorizzazione, oppure di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, la ditta deve darne informazione al

Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida approvate con DPCM 27/8/2021. La ditta deve inoltre inviare alla Prefettura la scheda aggiornata in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.);

- IV.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica al gestore, sarà oggetto di riesame, con valenza di rinnovo, decorsi 10 anni dalla data di rilascio. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore, tra i 180 giorni e i 120 giorni dal suddetto termine, presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata della documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.
- V.** Di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.
- VI.** Di prescrivere al Comune di Chiaravalle di mantenere in vigore le garanzie finanziarie stipulate per tutto il periodo di gestione post operativa stabilito al paragrafo II, fatto salvo il loro svincolo sulla base di quanto previsto dalla DGP n. 459 del 30/9/2008.
- VII.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore;
- X.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SORICHETTI LEONARDO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione 09.01.02
Fascicolo 2018/52